

A. S. C. I.

Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana

PREMESSA FONDANTE ED INSCINDIBILE DALLO STATUTO

L'Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana nasce dall'amara constatazione della situazione di degrado ambientale, sociale e culturale in cui è stata trascinata la Campagna Italiana da più di mezzo secolo di incessante oltraggio in ossequio ad un'aberrante concezione di benessere e di progresso indotta dall'ideologia consumista. L'Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana nasce dalla volontà di recuperare il mondo rurale alla sua intrinseca consonanza con l'armonico divenire della natura per la piena realizzazione della nostra più autentica umanità.

L'urbanizzazione e l'industrializzazione indiscriminata hanno stravolto questo mondo, i suoi antichissimi e collaudati ritmi di vita, la sua civiltà, la sua dignità, le sue tradizioni, i suoi mestieri, il suo paesaggio, la sua fertilità, la sua salubrità, la sua arte, la sua economia, la sua identità.

Di fronte al processo di globalizzazione in atto e di costituzione del Mercato Mondiale Unico, l'ASCI, **dando espressione alla coscienza morale dei suoi soci e nel rispetto degli usi e costumi tradizionali dei popoli, intende perseguire**, attraverso il volontariato, senza scopo di lucro ed in spirito di solidarietà, **il fine di difendere, ricostruire, promuovere e potenziare** i valori, il lavoro, le caratteristiche peculiari e gli oggetti fisici dell'ambiente rurale italiano; i diritti e la dignità di questi nell'ambiente urbano; i rapporti di mutuo scambio d'opera; gli usi civici; le comunità agrarie; le frazioni; le servitù pubbliche e tutti i servizi (sanitari, scolastici, commerciali, di trasporto e quant'altro) necessari alla loro vita; il paesaggio, il suo assetto geologico anche nelle città e la destinazione agricola del territorio; l'uso rurale dei territori occupati impropriamente o abbandonati, nonché di tutti i territori definiti extraurbani dagli strumenti urbanistici e la loro difesa contro l'espansione urbana nel rispetto delle finalità di tutela della ruralità; i boschi, l'assetto idrogeologico, le sistemazioni agrarie, la fertilità dei campi, la qualità dietetica di alimenti e prodotti tipici e irripetibili derivanti da quell'ambiente, le case e gli annessi, le strade vicinali, i muri, i fossi le opere d'arte delle campagne, le chiese, i tabernacoli; inoltre: l'educazione, l'istruzione, la promozione dei mestieri e delle attività agricole a tutela dell'ambiente, in modo particolare quando non configurabili come "imprese" e quanto più rispondenti alle caratteristiche di

- ✓ conduzione familiare
- ✓ prevalente produzione per l'autoconsumo
- ✓ residenza sul fondo agricolo
- ✓ limitato ricorso alla motorizzazione
- ✓ elevato contenuto di manualità
- ✓ pratica del riuso e del riciclaggio
- ✓ adozione di tecniche appartenenti alla tradizione nelle colture, nell'allevamento, nella trasformazione, nel confezionamento; nel restauro e nella costruzione degli edifici e nella manutenzione dell'ambiente rurale
- ✓ vendita diretta presso l'azienda o ai mercati, al domicilio del consumatore, ai piccoli dettaglianti
- ✓ unità poderale basata sulla policoltura e la consociazione delle specie
- ✓ utilizzazione di varietà di piante e di razze animali locali o tipiche, con minimo ricorso ad approvvigionamento esterno per il mantenimento
- ✓ esclusione dell'utilizzo dei prodotti ottenuti per sintesi
- ✓ esclusione dell'utilizzo di piante o animali geneticamente modificati o manipolati

L'ASCI intende anche difendere, ricostruire e promuovere il lavoro per le "produzioni di costume", espressione con la quale si intendono tutti i prodotti - di ogni ambito, sia rurale che urbano - il cui uso, per la sedimentazione nel tempo o per i significati che essi rivestono, rafforza l'identità delle comunità e della civiltà italiana, la quale a sua volta protegge, attraverso le consuetudini proprie della tradizione, le virtù domestiche e civiche tramandate da più generazioni e non soggette a mode effimere.

L'ASCI considera le attività oggetto di difesa e promozione da parte propria come essenziali alla conservazione, alla custodia ed all'evoluzione dei valori del mondo rurale italiano e della identità culturale del Paese e come garanzia di continuità nella produzione di alimenti tipici di alta qualità, ottenuti mediante tecniche consolidate nei secoli; considera il rischio di scomparsa di questi e la loro sostituzione con prodotti agro-industriali massificati come attentato alle culture locali, alla qualità dei loro riferimenti alimentari, alla salute umana ed al rispetto dei cicli naturali.

TITOLO I:
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art.1) È costituita con sede in **Ontignano** un'associazione denominata Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana (A.S.C.I.). La sede dell'Associazione potrà essere trasferita per delibera dell'Assemblea, o, se nella stessa provincia, del Consiglio Direttivo.
L'Associazione avrà durata fino al 31.12.2096 e su delibera dell'Assemblea dei Soci potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente.

Art.2) L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e aconfessionale; nello svolgimento della sua attività intende uniformarsi ai principi di democraticità e trasparenza della struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative ed opera nel rispetto della legge-quadro sul volontariato n° 266/91 e sue eventuali modifiche.

Essa si propone di:

- a) tutelare la ruralità e gli interessi diffusi da essa rappresentati, con particolare impegno a frenare la tendenza all'urbanesimo ed a favorire invece il processo inverso di ritorno alle campagne;
- b) sviluppare i valori, il lavoro, l'economia, la vita comunitaria ed i beni culturali dell'ambiente rurale italiano
- c) promuovere ed istruire la trasmissione e la rivalutazione di mestieri ed attività agricole di alta dignità umana (quand'anche modesti se valutati solo sotto il profilo del mero aspetto economico) per la loro inestimabile valenza ambientale e culturale, esautorati dal sistema di produzione industriale standardizzata
- d) sostenere le tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione tradizionali e tipiche, nella loro naturale dinamica ed evoluzione, contro l'incessante proliferazione di norme concepite per attività di stampo imprenditoriale proprie del modello produttivo industriale, ma assolutamente inconciliabili con la sopravvivenza di quel mondo rurale per cui rappresentano una reale minaccia
- e) svolgere attività di assistenza a favore di coltivatori ed artigiani con aziende di modeste dimensioni a conduzione domestica, anche favorendo forme di solidarietà reciproca
- f) aiutare l'insediamento nel mondo rurale di nuovi nuclei colonici con progetti di attività a carattere non espressamente imprenditoriale, anche mettendo a disposizione proprietà fondiarie di cui avesse eventuale disponibilità
- g) favorire la permanenza nel ciclo della vita e delle attività rurali degli anziani e delle varie forme di comunità umane di tipo familiare, sede naturale della formazione della cultura, della lingua, della genuinità alimentare e dei valori d'uso
- h) coscienti della radicale diversità con l'universo industriale, perseguire l'ottenimento di specifiche normative o, molto più appropriatamente, di particolari esoneri in campo burocratico, fiscale ed igienico-sanitario, che agevolino e consentano, per la preziosità sociale ed ambientale del loro insostituibile ruolo, la continuità della presenza nelle campagne dei soggetti di cui agli articoli precedenti, altrimenti condannati a definitiva scomparsa
- i) incentivare la costituzione di organismi per agevolare la commercializzazione (da attuarsi preferibilmente mediante formule consociative) dei prodotti delle summenzionate categorie, oggetto del patrocinio dell'ASCI,
- j) prodigarsi per il recupero ed il mantenimento della salubrità sia fisica che psichica della vita nelle campagne, garanzia di quella ambientale e delle produzioni agricole, a beneficio di tutta la collettività
- k) contrastare, conseguentemente, la diffusione in agricoltura dell'utilizzo dei prodotti di sintesi chimica e delle biotecnologie avanzate, vigilando inoltre sulla severità dei controlli sulla qualità delle produzioni agro-industriali nostrane e d'importazione

- l) concorrere alla preservazione ed alla naturale evoluzione delle specie vegetali ed animali tramandateci
- m) contribuire alla salvaguardia dei paesaggi tipici della Campagna Italiana, frutto di una millenaria esperienza oggi presuntuosamente reietta, preservandoli da ogni forma di deruralizzazione e degrado e proteggere i beni di interesse storico, artistico ed archeologico in essa situati
- n) operare al miglioramento dell'assetto del territorio rurale attraverso opere che rispondano ad interessi collettivi (come la manutenzione delle strade vicinali, dei muretti a secco, dei fossi o del reticolo idraulico; la piantumazione di alberi; ecc.), ancorché ricadenti in terreni privati, quando i diretti responsabili si trovassero in oggettive difficoltà d'intervento
- o) adoperarsi per il miglioramento dei servizi nelle aree rurali
- p) sviluppare iniziative culturali, editoriali, pubblicitarie e di propaganda; organizzare convegni, esposizioni, attività di ricerca, studio ed istruzione per promuovere l'identità rurale e la sovranità alimentare del Paese
- q) difendere e promuovere, all'interno delle aree urbane, le attività di tipo rurale o affini (come gli orti o le fattorie urbane) e quei mestieri e modi di vivere atti a reintegrare l'antico rapporto di complementarità fra città e campagna, anche in funzione della massima sostenibilità delle città e del loro minore impatto ambientale possibile sui territori circostanti
- r) proteggere il mondo rurale ed i suoi valori dalle manipolazioni ideologiche dello sfruttamento pubblicitario e commerciale
- s) partecipare alle consultazioni per la formulazione di strumenti legislativi, regolamentari ed amministrativi
- t) sviluppare iniziative di solidarietà con e a favore di quei popoli indigeni e contadini nel mondo soggiogati dalla globalizzazione dell'economia e dell'industrializzazione dell'agricoltura
- u) collaborare con lo Stato, Enti Pubblici, privati, altre associazioni o federazioni per la realizzazione delle finalità sopra esposte

TITOLO II: ASSOCIATI, QUOTE SOCIALI

Art.3) L'Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana (A.S.C.I.) è una **FEDERAZIONE di Associazioni** che nelle Regioni e/o Province Italiane si costituiscono per perseguire gli scopi previsti nello statuto **allegato al presente**; detto statuto sarà **identico** per ogni Associazione regionale o Provinciale che si costituirà, con la sola variante del nome che indicherà la Regione o Provincia di attività. Gli associati, per tutto quanto previsto dal presente Statuto o dalla normativa vigente, hanno tutti pari diritti e pari doveri all'interno dell'Associazione.

I soci delle Associazioni aderenti alla Federazione ASCI andranno a **comporre la Assemblea dei Soci della Federazione Nazionale in qualità di rappresentanti delle stesse Associazioni locali di appartenenza.**

Le Associazioni aderenti alla Federazione ASCI sono tenuti al pagamento della quota sociale annua pari alla metà delle quote sociali che le stesse Associazioni incassano dai propri iscritti e questa potrà essere integrata con quote suppletive.

Le Associazioni A.S.C.I. locali aderenti alla Federazione Nazionale A.S.C.I. presentano annualmente alla Assemblea della Federazione una relazione sulla attività svolta.

Gli eventuali servizi prestati dagli associati nell'ambito delle attività dell'Associazione saranno di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro anche se indiretto e non potranno essere remunerati in alcun modo e ad alcun titolo sia direttamente che indirettamente nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari spetta il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Gli associati non si assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle quote da ciascuno versate.

Art.4) Le entrate dell'Associazione sono costituite

- ⇒ dalle quote associative annuali versate dalla Associazioni aderenti alla Federazione
- ⇒ da contributi erogati all'Associazione per lo svolgimento delle attività da parte dello Stato o altri Enti Pubblici, da privati o altre istituzioni;
- ⇒ da donazioni, lasciti testamentari, elargizioni;
- ⇒ dalle proventi derivanti da incontri, convegni, congressi organizzati, patrocinati o incentivati dall'Associazione;
- ⇒ dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della normativa vigente in merito

TITOLO III:

ORGANI

Art.5) Gli organi dell'Associazione sono:

- ⇒ l'Assemblea dei soci
- ⇒ il Consiglio Direttivo
- ⇒ il Presidente
- ⇒ il Tesoriere
- ⇒ il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali si assumeranno l'onere di svolgere anche le funzioni di Probiviri
- ⇒

Non sono previsti limiti alla rieleggibilità delle cariche sociali.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa, per l'attività da svolgere a carattere nazionale ed internazionale.

L'Assemblea è costituita dai Soci di ciascuna Associazione locale aderente alla Federazione ASCI che partecipano con diritto di voto in qualità di rappresentanti delle stesse.

Art.6) L'Assemblea può essere convocata in ogni momento quando

- ⇒ lo delibera il Consiglio Direttivo
- ⇒ ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti
- ⇒ ne faccia richiesta almeno il 20% degli associati che presentino un ordine del giorno al Consiglio.

L'Assemblea dovrà essere in ogni caso convocata almeno una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la discussione e l'approvazione del rendiconto ed almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio per la discussione e l'approvazione del preventivo.

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione da inviarsi **a mezzo lettera** a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio designato in seno al Consiglio medesimo.

Il Presidente propone all'Assemblea un Segretario.

Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.7) Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione dovrà essere indetta ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Le Assemblee riguardanti modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione deliberano in prima convocazione con il voto favorevole di almeno metà degli aventi diritto ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

In occasione della nomina degli organi sociali l'Assemblea procede alla formazione di una Commissione Elettorale formata da tre membri con funzione di Presidente, Segretario e Scrutatore eletti in seno alla Commissione stessa. Il voto, per le suddette elezioni, deve essere segreto e lo scrutinio dei voti deve essere pubblico.

Art.8) Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta. Ciascun associato non potrà avere più di una delega.

Art.9) La direzione, amministrazione e gestione dell'Associazione sono affidate al Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna, ad eccezione di ciò che per legge e per statuto è espressamente riservato all'Assemblea e di quegli atti che comportano iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la delibera dell'Assemblea.

Il Consiglio è composto di sette membri, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. Nel caso in cui, nel suddetto termine, uno dei membri venga a cessare dalla carica, il Consiglio può procedere alla nomina di un nuovo Consigliere per cooptazione. I membri del Consiglio nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva scadenza del Consiglio medesimo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio fra i propri membri. Egli deve ottenere nelle prime due votazioni una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei voti validamente espressi; dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, da un membro nominato a maggioranza dei presenti.

La mancata partecipazione senza motivo ad almeno tre consigli comporta l'automatica decadenza dal Consiglio stesso.

Art.10) Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti. Per la sua convocazione occorre la comunicazione scritta da inviarsi al domicilio dei membri almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni di Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono presenti tutti i membri del Consiglio stesso o è stato reso esplicito consenso da parte di tutti i membri.

Art.11) Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Ciascun consigliere può farsi rappresentare da un altro consigliere. Non è ammessa più di una delega. Le deliberazioni consiliari sono adottate con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti

Art.12) Il **Presidente** è il legale rappresentante dell'Associazione, sovrintende all'andamento dell'Associazione e cura l'applicazione dello Statuto

Art.16) Il **Tesoriere**, nominato dal Consiglio, redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con banche, Enti e privati. Con firma disgiunta da quella del Presidente può erogare fondi su espressa delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti da questo indicati.

Il Tesoriere deve rendere conto al Presidente ed al Consiglio sulla situazione di cassa.

Art.17) Il Collegio dei **Revisori dei Conti** è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, anche fra i non associati e dura in carica due anni.

I Revisori vigilano sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, sull'osservanza delle norme statutarie e sul rispetto delle normative vigenti. Del loro operato rendicontano annualmente all'Assemblea.

In qualità di **Probiviri**, inoltre, essi decidono sulle divergenze relative all'elezione delle cariche sociali; deliberano sulle controversie che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli associati e dai singoli soci.

TITOLO IV: PATRIMONIO

Art.19) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ⇒ dalle quote associative annuali
- ⇒ dai beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione o pervenuti alla stessa a qualsiasi titolo
- ⇒ da elargizioni e/o contributi di Enti pubblici o privati o di persone fisiche
- ⇒ dalle attività commerciali eventualmente svolte
- ⇒ da proventi derivanti da prestazioni di servizi e altre attività di volontariato
- ⇒ dagli avanzi netti di gestione

Art.20) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto consuntivo e del preventivo. Sia il rendiconto consuntivo che quello preventivo dovranno essere depositati presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, alcun avanzo di gestione, fondo, riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questo sia imposta dalla legge; così, come in caso di scioglimento, ogni residuo dovrà venir devoluto ad associazioni od enti che abbiano oggetto identico, affine o comunque aventi fine di pubblica utilità.

TITOLO V VARIE

Art.21) L'Associazione si scioglie con le maggioranze previste all'art. 10.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento ovvero di cessazione di attività, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoga o aventi scopi di pubblica utilità.

Art.22) Qualsiasi divergenza o controversia dovesse insorgere nella interpretazione e nella applicazione del presente Statuto dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri con arbitrato irrituale ed amichevole.

Resta fin d'ora irrevocabilmente stabilito che le risoluzioni e le determinazioni del Collegio dei Probiviri in esito ai punti controversi prospettati dalle parti saranno da queste considerate come espressione della loro stessa volontà contrattuale e ciò anche in via di transazione e con carattere di sorte ed alea.

Art.23) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia.